

## Ordinanza Regione Lombardia n. 623 del 21 ottobre 2020

Tra le **novità** previste dall'Ordinanza n. 623 del 21 ottobre si evidenziano, in particolare:

### CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

Nelle giornate di sabato e domenica è **disposta la chiusura** di:

- grandi strutture di vendita,
- esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali.

**Restano invece aperti**, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:

- generi alimentari,
- alimenti e prodotti per animali domestici,
- prodotti cosmetici e per l'igiene personale,
- prodotti per l'igiene della casa,
- piante e fiori e relativi prodotti accessori.

Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

### MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO

All'ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un **cartello** che riporti **il numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

### SAGRE E FIERE

È vietato lo svolgimento di **sagre e fiere di comunità**. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

- Con l'Ordinanza n. 623 del 21 ottobre vengono, inoltre, **aggiornate o confermate** le seguenti disposizioni:

### MISURE ANTI-MOVIDA

- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) **sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00**. Dopo le **ore 18.00** il consumo deve avvenire **esclusivamente ai tavoli**. È consentito un **massimo di 6 persone** per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;
- con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale,
- resta sempre consentita la ristorazione con **consegna a domicilio**, mentre la ristorazione con asporto o con modalità 'drive-through' (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
- sono chiusi i **distributori h24** di bevande e alimenti confezionati dalle ore 18.00 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada);

- è **vietata** dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la **consumazione di bevande** su aree aperte al pubblico;
- è **sempre vietato il consumo di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione **nelle aree pubbliche** compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

## **DIDATTICA A DISTANZA**

A partire dal 26 ottobre, le **scuole secondarie di secondo grado** e le **istituzioni formative professionali di secondo grado** devono realizzare le proprie attività attraverso la **didattica a distanza** per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi **nel più breve tempo possibile** per poter svolgere anch'essi la didattica a distanza.

Sono escluse le attività di **laboratorio**, che possono essere svolte in presenza.

Alle Università è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più possibile.

Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di **differenziare gli ingressi** a scuola.

## **SPORT DI CONTATTO SVOLTI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE**

**Sono sospese** tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Gli allenamenti e la preparazione atletica possono essere svolti **individualmente**. Le società e le associazioni dilettantistiche devono garantire il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il mantenimento di almeno due metri di distanza tra ciascuna persona.

## **ACCESSO ALLE RSA**

L'accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all'entrata e l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

## **SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO**

Sono **sospese** le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l'uso delle "slot machine" negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.

## **ATTIVITÀ ECONOMICHE**

Le attività economiche elencate al punto **1.4 dell'Ordinanza n. 620 del 16 ottobre** devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell'[allegato 1](#). Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività.

- Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'Ordinanza n. 623 del 21 ottobre resta valido quanto previsto dalle precedenti disposizioni attualmente in vigore.